



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/11025 Del: 18/12/2013 Esecutivo da: 18/12/2013 Proponente: Direzione Servizi Sociali, Posizione Organizzativa (P.O.) Interventi Minori e Famiglia
--

OGGETTO:

Approvazione Convenzione con Associazione Il Muretto per progetto Re Te Ragazzi e Territorio e relativo impegno di spesa

Obiettivo ZN 09
Attività Progetto R.e Te

LA P.O. INTERVENTI MINORI E FAMIGLIA

Visto lo statuto del Comune di Firenze;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.39/266 del 25/07/2013, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013, il Bilancio Triennale 2013/15 e la relazione revisionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art.58 D.L. 112/2008;

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.322 del 25/09/2013, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il PEG dell'anno 2013, sulla cui base lo scrivente è autorizzato a compiere gli atti di gestione necessari ad assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Visto il Provvedimento Dirigenziale n.3577 del 30/03/2012 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali, ha attribuito alla sottoscritta le relative funzioni della P.O. Interventi Minori e Famiglia;

Premesso che la Legge n. 266/1991 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, individuate dallo Statuto e dagli Enti Pubblici;

Premesso che la Legge Regionale Toscana n. 28/1993 e successive modifiche, al fine di contribuire alla realizzazione di programmi di interesse regionale e locale, dà la possibilità agli enti pubblici di convenzionarsi con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'art. 4 della stessa legge;

Preso atto che Legge Regionale Toscana n. 41/2005 ha ribadito che le politiche per i minori consistono nell'insieme degli interventi e dei servizi tesi a garantire la protezione e le cure necessarie per il benessere del minore, per la promozione del suo sviluppo psico-fisico, la sua educazione e crescita in un idoneo ambiente familiare;

Rilevato che sul territorio del Quartiere 5 si concentrano numerose problematiche quale l'alta concentrazione di famiglie con forte disagio sociale, il diffuso consumo di droga e alcool in età sempre più precoce, scarso investimento nella scuola da parte delle famiglie;

Considerato che l'Associazione di Volontariato Il Muretto, regolarmente iscritta nell'apposito Registro regionale delle associazioni di volontariato di cui alla Legge Regionale 28/93, è impegnata da vari anni in tale zona, anche nell'ambito di rapporti convenzionali con il Comune di Firenze, con progettualità e attività rivolte principalmente alla fascia minorile e giovanile;

Visto il Progetto Re Te Ragazzi e Territorio presentato dalla stessa Associazione Il Muretto per attività di socializzazione e sostegno socio-educativo a favore di bambini e ragazzi nella fascia di età dell'obbligo scolastico appartenenti a nuclei familiari che presentano situazioni di disagio residenti nella zona del Quartiere 5, per una spesa massima prevista, a titolo di rimborso, riferita al periodo del primo semestre 2014, pari a Euro 12.500,00=;

Vista la disponibilità alla stipula della convenzione che regola i rapporti per lo svolgimento del progetto di cui al presente atto pervenutaci dall'Associazione di Volontariato Il Muretto ns. prot. 181171 del 27/11/13 conservata agli atti presso questo Ufficio;

Ritenuto, quindi, di approvare la spesa di Euro 12.500,00= (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2 della Legge 266/91), quale spesa massima da corrispondere a titolo di rimborso all'Associazione di Volontariato il Muretto per l'attuazione del progetto Re Te Ragazzi e Territorio;

Dato atto che, per lo svolgimento della propria attività l'Associazione Il Muretto si avvale di locali di proprietà comunale e che ai sensi dell'art. 7, comma 2, del "Regolamento comunale per l'assegnazione agli organismi senza fini di lucro di immobili di proprietà comunale a canone agevolato" in virtù delle attività aggiuntive contenute nella convenzione allegata al presente atto può essere applicata una maggiorazione, nella misura massima del 30% del contributo mensile in conto canone;

Dato atto che i rapporti tra il Comune e l'Associazione di Volontariato il Muretto sono disciplinati sulla base della Convenzione allegata alla presente Determinazione come parte integrante e alla cui stipula provvederà il competente Servizio Contratti e Appalti;

Considerato che la spesa prevista di Euro 12.500,00= trova finanziamento sul Cap.lo 16580 del Bilancio 2014;

Rilevato che le modalità di affidamento, trovano applicazione, nella Legge n. 328/2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare all'art. 1 (sussidiarietà) e all'art. 5 (servizi alla persona); nel D.P.C.M. 30 Marzo 2001, nonché nella Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 199/2001 (All. 1 – p.3 convenzioni) e, in ultimo, nella Legge Regionale n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art.13 del Regolamento di Organizzazione

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa di:

1. di approvare la spesa di € 12.500,00= (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della Legge 266/91), quale spesa massima da corrispondere a titolo di rimborso, all'Associazione di Volontariato il Muretto, per l'attuazione del progetto Re Te Ragazzi e Territorio per la realizzazione di attività di socializzazione e sostegno socio-educativo a favore di ragazzi nella fascia di età dell'obbligo scolastico residenti nella zona del Quartiere 5 con le modalità stabilite nella convenzione allegata al presente atto quale parte integrante;
2. di impegnare la cifra di € 12.500,00= sul Cap.lo 16580 del Bilancio 2014 al benef. n. 1025 CIG: Z910C88353.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "IL MURETTO"

per la realizzazione di attività di socializzazione e sostegno socio-educativo a favore di bambini e ragazzi nella fascia di età dell'obbligo scolastico residenti nella zona del Quartiere 5 del Comune di Firenze (di seguito denominato Comune)

L'anno _____ e questo giorno _____ del mese di _____
In Firenze

Per il presente atto cui intervengono:

1) nato/a a il non in proprio ma in qualità di del Comune di Firenze C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dall'art. 25 del regolamento Generale per l'attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento..... ;

E

2) Sig. nato a e domiciliato per la carica presso la sede appresso specificata non in proprio ma quale Presidente e Legale rappresentante dell'associazione "Il Muretto" (di seguito denominata "Associazione") C.F. 94055870482, con sede in Firenze, Via Lombardia 1/p, iscritta nel Registro Regionale del volontariato in data 11/01/1996 con DPGR n. 146, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 266/1991, Legge Quadro sul volontariato, di seguito denominata "Legge Quadro", valorizza il volontariato associato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato;
- la Regione Toscana, con L.R. Toscana n. 28/1993 e successive modifiche, ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato;
- la Regione Toscana, con la L.R. Toscana n. 41/2005 relativa al "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;
- l'Associazione ha sede nel Comune di Firenze ed opera da vari anni, in collaborazione con il Comune di Firenze, nelle azioni tese a valorizzare e a sostenere quei nuclei familiari che presentano situazioni di disagio, in particolare quelle che possono mettere a rischio il normale sviluppo delle relazioni familiari prioritariamente rispetto alla qualità di vita dei minori e alla prevenzione del rischio, valorizzando il ruolo della famiglia come soggetto attivo nella comunità e nell'ambito della rete di sostegno sociale.

- l'Associazione ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione;
- l'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato della Provincia di Firenze ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 28/1993 e che non sono in atto procedure di revoca;
- l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti che intercorrono tra il Comune di Firenze e l'Associazione di Volontariato Il Muretto per la realizzazione del "Progetto Re Te Ragazzi e Territorio", conservato agli atti presso l'Ufficio Interventi Minori e Famiglia;

Articolo 2 Destinatari

Il progetto si rivolge ad un massimo di n. 25 ragazzi prevalentemente residenti sul territorio del Quartiere 5, almeno la metà dei quali seguiti dal Servizio Sociale Territoriale del Comune, in una fascia d'età in obbligo scolastico, con particolare attenzione ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado nonché coloro che sono già in possesso della licenza media ma hanno difficoltà a continuare il proprio percorso scolastico o formativo.

Il progetto è inteso come sostegno al percorso di obbligo scolastico del ragazzo e non in sua sostituzione. L'intervento si colloca all'interno di un progetto formativo più ampio da elaborare in stretta collaborazione con la famiglia, la scuola, i servizi sociali e il ragazzo stesso. I nominativi dei ragazzi da coinvolgere nelle attività del progetto sono stabiliti in accordo con i servizi sociali.

Articolo 3 Attività

L'Associazione si impegna a realizzare le attività e gli obiettivi oggetto della presente Convenzione così come specificato nel Progetto di cui all'art.1, che prevede un'articolazione delle azioni progettuali nei seguenti quattro ambiti:

1. Azioni dirette ad un bacino di ragazzi più ampio;
2. Azioni dirette in modo esclusivo ai ragazzi segnalati dai servizi sociali;
3. Azioni dirette ai bambini della scuola primaria;
4. Azioni dirette alle famiglie, la scuola e le agenzie educative del territorio.

Articolo 4 Personale

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Associazione garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell'elenco nominativo allegato al Progetto di cui sopra, assicurando la loro specifica preparazione e idoneità per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione si impegna in questo senso a realizzare periodiche attività di formazione degli operatori, sia volontario che dipendente, al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi.

L'Associazione si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell'organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente.

Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente capitolato presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune e risponde del proprio operato esclusivamente al Legale Rappresentante dell'Associazione, ferme restando le competenze di indirizzo del Comune e l'obbligo di fattiva collaborazione.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti ai punti precedenti, accertata e contestata da parte del Comune nel corso del rapporto contrattuale, potrà costituire causa di risoluzione della Convenzione.

Il Comune procederà di conseguenza ad inviare all'Associazione formale diffida ad adempiere per la sostituzione del personale privo di requisiti con personale idoneo, mediante lettera raccomandata A/R.

In caso di reiterato comportamento inadempiente, entro 15 giorni dalla diffida, il contratto si intenderà risolto senza ulteriori formalità, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.

L'Associazione è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. L'Associazione inoltre è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

Articolo 5

Assicurazioni infortuni – danni

L'Associazione è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente. Pertanto dovrà garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che saranno a totale carico dell'aggiudicatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'amministrazione medesima e di ogni indennizzo.

In particolare l'Associazione è tenuta ad attivare, prima dell'inizio della Convenzione, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dallo svolgimento delle attività convenzionate, di durata non inferiore alla durata della Convenzione stessa, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

L'Associazione è tenuta altresì a garantire a favore dei minori partecipanti al progetto apposita copertura assicurativa. Nello specifico dovrà essere attivata idonea polizza per la responsabilità civile verso terzi dei minori ammessi al progetto per qualsiasi evento dannoso da essi causato durante lo svolgimento delle attività nonché una polizza che copra eventuali danni arrecati dal personale dipendente e volontario agli utenti del Progetto.

L'Associazione provvederà a dare comunicazione scritta di tali atti alla Direzione Servizi Sociali.

Articolo 6

Locali e attrezzature

Le attività oggetto della presente Convenzione si svolgono nei locali di proprietà comunale posti in via Liguria 3/7/11, utilizzati dall'Associazione nell'ambito di apposito contratto d'affitto con la Direzione Patrimonio Immobiliare del Comune del 12/11/2008 rep. n. 62303.

L'Associazione risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali idonei messi a disposizione.

L'Associazione dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di particolare urgenza. L'Associazione mette a disposizione tutta l'attrezzatura occorrente per le attività previste dal presente atto. L'accesso ai locali da parte del personale e del Comune è concordato tra i rispettivi responsabili.

Articolo 7

Spese rimborsabili e modalità di pagamento

Il Comune provvederà a riconoscere, a titolo di rimborso, le spese sostenute dall'Associazione con riferimento al periodo del primo semestre 2014 per la realizzazione delle attività convenzionate, fino all'importo massimo di € 12.500,00.

Il pagamento degli importi verrà effettuato dal Comune entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti contabili mensili corredati dal rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel periodo.

Eventuali ritardi nella liquidazione delle competenze oltre il termine stabilito danno il diritto all'Associazione di richiedere l'applicazione degli interessi legali e quant'altro previsto dalla legge.

Art. 8 Servizi aggiuntivi

l'Associazione nella sua qualità di assegnataria di unità immobiliare di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 7 del "Regolamento per la assegnazione agli organismi senza fini di lucro, di immobili di proprietà comunale a canone agevolato" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 90 del 9/11/09, compensa in servizi/attività la minore entrata da canone per il Comune nella misura del 30% sul canone di affitto corrispondente per il semestre ad Euro 8.429,83.

Articolo 9 Durata

La presente Convenzione ha durata a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento amministrativo di approvazione fino al 30 giugno 2014 e potrà essere prorogato e/o rinnovato nelle forme previste dalla legge con espresso provvedimento, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse. Resta inteso che potranno, in fase di rinnovo, essere apportate modifiche e/o integrazioni al presente atto convenzionale in relazione all'introduzione di nuove norme e procedure amministrative ed in linea con le scelte programmatiche e finanziarie dell'ente locale.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente Convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 15.

Articolo 10 Verifica

Il Comune procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione con particolare riguardo agli obiettivi previsti nel Progetto, al fine di favorire il pieno e corretto utilizzo delle risorse e la rispondenza degli interventi messi in atto rispetto alle esigenze degli utenti e dell'Amministrazione.

Il referente tecnico del Comune per la verifica dell'andamento delle attività di cui all'art. 3 è la d.ssa Sandra Di Rocco, responsabile dell'Ufficio Interventi Minori e Famiglia, in collaborazione con la P.O. del SIAT 5 Dott.ssa Giuseppina Bitossi, che potranno avvalersi, laddove necessario, delle specifiche competenze presenti all'interno dell'ente.

Articolo 11 Controlli relativi alle attività svolte

Responsabile della gestione del progetto per l'Associazione è la dott.ssa Tiziana Michelagnoli.

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il responsabile della gestione delle attività dell'Associazione vigila costantemente sullo svolgimento delle stesse, anche sotto il profilo della qualità.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente il Comune ha facoltà di recedere, previa diffida, senza oneri a proprio carico se non

quelli che derivano dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche presso istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali, sulla regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici relativamente ai dipendenti che l'Associazione impegna nell'attività.

Il Comune e l'Associazione individuano inoltre le seguenti modalità di raccordo:

- incontri operativi/di monitoraggio tra il referente del Comune e il responsabile dell'Associazione, al fine di garantire un costante collegamento e una reciproca informazione sulle attività relative alla presente convenzione e al progetto nel suo complesso. Tali incontri, eventualmente aperti anche ad altri componenti, avverranno su convocazione del Comune, anche a richiesta degli altri soggetti.
- contatti diretti tra l'Associazione e gli Assistenti Sociali in caso di necessità di intervento su singole situazioni.

Articolo 12 Privacy

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 .

L'Associazione si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo all'atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell'Associazione/Ente.

Articolo 13 Impegni dell'Associazione

L'Associazione si impegna a:

- a) presentare, non oltre un mese dalla decorrenza della presente Convenzione, copia conforme all'originale delle polizze assicurative di cui all'art. 5.
- b) garantire l'adempimento di tutte le clausole contrattuali riportate nella presente Convenzione;
- c) rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali e assicurative previste dalla vigente normativa;
- d) garantire il rispetto delle misure di sicurezza sul posto di lavoro secondo quanto previsto dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08 e successive modifiche.

In particolare, qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza nei locali dove si svolgerà l'attività, riservandosi, in caso di accertata inadempienza, non sanabile, di risolvere la presente Convenzione o intraprendere azioni coercitive.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede dell'Associazione.

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo.

Articolo 14 Inadempienze

Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione/Ente dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione/Ente. In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.

Articolo 15

Risoluzione del contratto

Tutte le clausole della presente Convenzione, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronunzia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con raccomandata a.r., con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per il Comune di dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni della presente Convenzione, anche nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di inadempienze da parte dell'Associazione tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
2. in caso di cessione dell'attività ad altri;
3. per interruzione non motivata dell'attività;
4. per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al personale dipendente;

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l'Associazione è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per l'espletamento dell'attività.

Articolo 16 Disposizioni Finali

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.

Il valore della presente convenzione è di € 12.500,00 (fuori campo IVA ai sensi dell'art.8, comma 2 della Legge 266/91).

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Articolo 17 Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi del contratto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Associazione si obbliga ad ottemperare a quanto previsto della Legge 136 del 13/08/2010. In particolare l'Associazione/Ente ha provveduto a comunicare gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato in Alessandro Santoro e Tiziana Michelagnoli le persone delegate ad operare su di esso.

Pertanto i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato presso Poste Italiane IBAN: IT31G0760102800000026306506.

Nel caso in cui l'Associazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Firenze _____

Per L'Associazione Il Muretto _____

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE (cartaceo)

Firenze, li 18/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sandra Di Rocco

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	16580	0	14/000831	00	12500

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 18/12/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.